

Conferenza Episcopale Italiana  
3° Convegno Nazionale degli Economi Diocesani

**L'Istruzione in materia amministrativa 2005**

**L'istruzione in materia amministrativa 2005:  
le fonti di sovvenzione della Chiesa**

Avv. EDOARDO BOITANI,  
*Membro Comitato Enti e Beni  
Ecclesiastici*

*Chianciano T. – 27/29 marzo 2006*

Ringrazio per l'invito. L'argomento assegnatomi ha per oggetto le fonti di sovvenzione nella Chiesa. Dopo le dotte relazioni di ieri pomeriggio e di questa mattina, il mio intervento sarà piuttosto una ripetizione del contenuto del capitolo quarto dell'Istruzione amministrativa concernente l'argomento medesimo.

### **Le offerte dei fedeli.**

1. Per potere svolgere liberamente la propria missione – celebrazione del culto divino, esercizio di opere di apostolato e di carità specialmente a favore dei poveri, provvedere ad un onesto sostentamento dei suoi ministri, e altro – la Chiesa necessita di mezzi temporali. Ne consegue che tutti i fedeli, in quanto corresponsabili e partecipi della sua missione, hanno il dovere di sovvenire alle sue necessità materiali.

Essi hanno la facoltà di adempiere il loro dovere di sovvenzione in diverse forme, la cui scelta – anche in ordine al momento – è ordinariamente rimessa alla loro libertà. Oltre alle contribuzioni spontanee o richieste, ma pur sempre libere, è previsto dall'ordinamento canonico che il Vescovo diocesano possa imporre a tutti i fedeli un'esazione straordinaria e moderata in caso di grave necessità della diocesi.

2. La sovvenzione alle necessità della Chiesa da parte dei fedeli avviene abitualmente in Italia mediante:

- a) offerte richieste dalla parrocchia per tutte le necessità della comunità parrocchiale;
- b) offerte corrisposte in occasione dell'amministrazione dei sacramenti e sacramentali;
- c) offerte finalizzate, in giornate prescritte dall'autorità competente, a favore di determinate iniziative diocesane, nazionali o universali;
- d) offerte per la celebrazione e applicazione di Sante Messe;
- e) offerte occasionali alla parrocchia o alla diocesi o a organizzazioni parrocchiali o diocesane per tutte le necessità della Chiesa o per finalità specifiche (ad esempio: seminario, sacerdoti anziani, missioni, carità);
- f) offerte per il sostentamento del clero;
- g) offerte portate ai santuari;
- h) offerte occasionali per finalità specifiche a istituti di vita consacrata, associazioni e altri enti, nonché – anche se piuttosto in fase calante – donazioni eredità, legati.

- Le offerte richieste dalla parrocchia, in base ad un progetto preventivo, per tutte le necessità della comunità dovrebbero essere date dai fedeli in modo continuo e ordinato. Sarebbe auspicabile che questa forma di contribuzione facesse addirittura parte del bilancio familiare, nei limiti ovviamente delle possibilità di ciascun fedele. Parlo di auspicio, perché trattandosi di offerte che devono sovvenire a necessità tenute presenti nella programmazione della parrocchia, è chiaro che questa dovrebbe potervi fare affidamento. Purtroppo non sempre è così; a volte dipende dalla mancanza o scarsità di mezzi del fedele, altre volte – mi sia consentito dirlo – da sua ridotta partecipazione: non è raro, infatti, che il fedele, pur avendone la possibilità, si limiti alla normale offerta domenicale.

- Quanto alle offerte in occasione dell'amministrazione dei sacramenti e dei sacramentali, le stesse sono lasciate alla libertà e alla sensibilità dei fedeli oppure sono definite nella misura determinata dall'assemblea dei Vescovi della provincia. Il richiamo alla libertà e alla sensibilità, mi si permetta la piccola digressione, piace molto a me fedele laico: ho, infatti,

vivo il ricordo, risalente ancora a qualche lustro fa, di obbligo di versamento di una somma a parrocchie per l'amministrazione di battesimo o cresima, il che faceva pensare, erroneamente, al corrispettivo per un servizio da prestare. La CEI, infatti, nel documento "Sovvenire alle necessità della Chiesa", considera tali offerte "come occasione per l'espressione della partecipazione ecclesiale" dei fedeli "e della carità concreta nei momenti significativi della propria esistenza e della vita familiare".

Le offerte che i fedeli danno in queste occasioni devono versarsi nella cassa della parrocchia, della chiesa o del santuario, salve eventuali diverse disposizioni del Vescovo diocesano circa la quota riservata al celebrante.

- Collette finalizzate possono essere disposte dall'ordinario del luogo in particolari giornate sia nelle chiese che negli oratori, anche se appartenenti ai religiosi, che di fatto siano abitualmente aperti ai fedeli.

Il parroco o il rettore della chiesa non possono trattenere tali offerte ma devono sollecitamente consegnarle alla curia della diocesi, che provvederà a trasmetterle, nel caso di giornate nazionali o universali, o ad assegnarle per le finalità stabilite, se trattasi di giornate diocesane.

E' possibile, se la colletta è a carattere nazionale, trattenerne una parte corrispondente, di norma, alla raccolta effettuata in una domenica ordinaria, purché il fedele ne sia reso edotto.

Se la colletta è, invece, a carattere diocesano, è il Vescovo che determina la parte delle offerte raccolte da destinarsi alle necessità della parrocchia o dellachiesa.

Quando trattasi di collette indette dalla CEI o dalla Caritas Italiana per fronteggiare eventi calamitosi (es. Tsunami), l'integrale ammontare delle offerte raccolte deve essere inviato all'ente collettore; la CEI ha disposto l'obbligatorietà in Italia delle collette per l'Università Cattolica e per le migrazioni.

Vi sono anche collette stabilite dalla Santa Sede per le necessità della Chiesa universale (per la carità del Papa; per le missioni; per le opere della Terra Santa).

Quando la raccolta avviene al di fuori della sede dell'ente che l'ha promossa, questo deve predisporre, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario, un apposito e separato rendiconto recante, con chiarezza e trasparenza, anche a mezzo di una relazione illustrativa, l'indicazione delle entrate e delle spese relative alla campagna di sensibilizzazione.

Il rendiconto – prescritto per la raccolta pubblica occasionale di fondi "in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione" – deve essere specificamente riferito a ciascuna iniziativa.

Esso deve essere separato rispetto alle altre forme di rendiconto o di bilancio adottate dall'ente; deve essere tenuto e conservato ai sensi dell'articolo 22 del DPR n. 600/1973: cioè, redatto su apposito registro numerato progressivamente in ogni pagina, in esenzione dall'imposta di bollo, secondo le norme di un'ordinata contabilità, senza spazi in bianco, senza interlinee e senza trasporti in margine, senza abrasioni e cancellazioni e conservato – come chiarito dalla circolare n. 124/E, n. 2.2, del 12/5/1998 emanata dal Ministero delle Finanze – fino a quando non sia divenuto definitivo l'accertamento relativo al periodo d'imposta cui il rendiconto stesso si riferisce e, quindi, in caso di controversia, anche oltre il termine decennale dalla data dell'ultima registrazione, previsto dall'art. 2220 del codice civile.

Anche se il documento non ha una valenza fiscale (la raccolta pubblica occasionale di fondi è considerata per l'ente non commerciale un'operazione non imponibile dall'articolo 143, comma 3, lettera a) – già art. 108, comma 2-bis – del DPR n. 917/1986, e successive modificazioni, appare tuttavia chiaro l'intento di favorire la massima trasparenza nella gestione dei fondi raccolti, nell'interesse di quanti hanno contribuito alla raccolta medesima.

E' da sottolineare che la disposizione non interessa, però, la semplice e tradizionale raccolta di offerte, particolarmente in occasione delle celebrazioni di culto, in quanto tali collette

sono manifestazioni tipiche della libertà religiosa dei fedeli, desiderosi di sostenere la propria comunità, e sono rivolte all'attività di religione e di culto; a ciò aggiungasi che l'articolo 7, comma 4, dell'Accordo di revisione del Concordato lateranense, sottoscritto il 18 febbraio 1984, ha confermato, per le collette effettuate all'interno o all'ingresso dell'edificio di culto o ecclesiastico, la non ingerenza, neppure fiscale, da parte dell'autorità civile.

- Circa le offerte per la celebrazione e applicazione di Ss. Messe. - Come è noto, i sacerdoti sono vivamente esortati dalla disciplina della Chiesa a celebrare la Messa per le intenzioni dei fedeli, soprattutto dei più poveri, anche senza ricevere alcuna offerta; al tempo stesso, però, il canone 946 ricorda che i fedeli che danno l'offerta perché la Messa venga celebrata secondo la loro intenzione *“contribuiscono al bene della Chiesa e mediante tale apporto partecipano alla sua sollecitudine per il sostentamento dei ministri e il sostegno delle sue opere”*. Il fedele deve, pertanto, sentire che è questa una forma di partecipazione alla vita della Chiesa, alla quale è estranea qualsiasi possibile apparenza di negoziazione o di commercio.

L'offerta per la celebrazione e applicazione di Ss. Messe spetta al sacerdote celebrante; questi ha, però, l'obbligo di versare le altre offerte per la finalità stabilite dall'ordinario nel caso in cui celebri una seconda o una terza Messa nello stesso giorno, essendogli, peraltro, consentito di trattenerne a titolo estrinseco una quota secondo quanto determinato dall'ordinario. Ma se il parroco e chi è tenuto all'applicazione della Messa *pro populo* celebra nel medesimo giorno una seconda Messa applicandola per un fedele, al relativa offerta può essere trattenuta per sé.

La determinazione dell'offerta è stabilita dall'assemblea dei Vescovi della provincia, che vi provvedono con decreto, in modo che per tutto il territorio si abbia un unico criterio.

Per quanto concerne la celebrazione di Ss. Messe *“plurintenzionali”* o *“cumulative”*, la Congregazione per il clero ha stabilito, con il decreto *Mos iugiter* del 22 febbraio 1991, che: *“nel caso in cui gli offerenti, previamente ed esplicitamente, avvertiti, consentano liberamente che le loro offerte siano cumulate con altre in un'unica offerta, si può soddisfare con una sola santa Messa, celebrata secondo un'unica intenzione “collettiva”. In questo caso è necessario che sia pubblicamente indicato il giorno, il luogo e l'orario in cui la santa Messa sarà celebrata, non più di due volte la settimana”*.

Il celebrante di una Messa con un'unica intenzione *“collettiva”* può trattenere la sola elemosina stabilita a livello provinciale mentre la somma che eccede tale offerta deve essere consegnata all'ordinario, che la destinerà ai fini stabiliti dal diritto.

- Le offerte occasionali alla parrocchia o alla diocesi per tutte le necessità della Chiesa o per finalità specifiche sono libere e spontanee e vengono date prevalentemente alle parrocchie e alle organizzazioni a esse collegate. In proposito il documento della CEI *“Sovvenire alle necessità della Chiesa”* ricorda che, pur essendo *“ovvio che la propria concreta comunità di appartenenza ecclesiale sia spesso la prima destinataria del nostro dono”*, *“non si può dimenticare che ogni comunità vive entro la più vasta realtà della Chiesa particolare, la diocesi, di cui è cellula viva e da cui è garantita nella sua vitalità (cfr. can. 1274 § 3), e che ogni Chiesa particolare è chiamata a esprimere fraterna solidarietà verso tutte le altre Chiese, particolarmente quelle più bisognose, e a sostenere con il proprio apporto il centro visibile della comunione cattolica, cioè il Papa e gli organismi di cui egli si serve per il suo servizio universale di carità (cfr. can. 1271).”*
- Offerte per il sostentamento del clero. - Sono propriamente tali le erogazioni liberali in denaro che l'offerente persona fisica può portare in deduzione dal proprio reddito complessivo – fino all'importo di euro 1.032,91 (corrispondente a duemilioni di lire non più in vigore) – a condizione che siano indirizzate all'Istituto centrale per il sostentamento del

clero nelle forme stabilite (conto corrente postale, bonifico bancario, versamento con carta di credito, consegna all'istituto diocesano per il sostentamento del clero). (cfr. art. 46 della legge 222/1985 e art. 10, comma 1, lett. I, del DPR n. 917/1986, e successive modificazioni). Duole dire che, purtroppo, questo tipo di offerta non raggiunge – nonostante la dedizione degli incaricati – alte vette: forse il fedele percepisce eccessivamente distante l'Istituto centrale per il sostentamento del clero; ci si dovrebbe, però, rendere conto che quanto più elevato è l'ammontare complessivo delle erogazioni liberali per il sostentamento del clero, tanto maggiore è la possibilità per la Conferenza Episcopale Italiana di indirizzare maggiori risorse, provenienti dalla quota dell'otto per mille destinata alla Chiesa cattolica e ad essa CEI trasmessa, alle diverse finalità stabilite pattiziamente con lo Stato (cfr. art. 48 della legge 222/1985). Sarà forse il caso di pensare a qualcosa che induca all'aumento di questo tipo di erogazioni liberali.

- E' da ricordare inoltre che l'ordinamento tributario italiano prevede anche altre forme di deducibilità e detraibilità fiscale che possono agevolare la disponibilità dei fedeli, e anche dei non praticanti, a contribuire con offerte liberali, pure in natura, per finalità ed enti rilevanti per la missione della Chiesa.

Richiamata l'attenzione sulla circostanza che, come è noto, la deduzione incide sul reddito mentre la detrazione opera sull'imposta, ne completo l'elencazione in termini sintetici, precisando di riferirmi anche a soggetti erogatori non persone fisiche.

**1** - Un soggetto titolare di reddito d'impresa (anche se non persona fisica) – e, quindi, pure un ente non commerciale che svolga un'attività considerata commerciale – può portare in deduzione da detto reddito, nel limite del due per cento del reddito d'impresa dichiarato, una somma erogata in favore di un ente ecclesiastico civilmente riconosciuto, che persegua esclusivamente finalità comprese a quelle di culto, religione, educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria (cfr. art. 100, comma 2, lettera a – già art. 65 – del DPR n. 917/1986 e successive modificazioni). Mi permetto di ricordare, in proposito, che l'ente ecclesiastico ha per sua natura fine di religione o di culto (articoli 1-2 della legge n. 222/1985) e che, agli effetti tributari, detti enti – come pure le attività dirette a scopi di religione o di culto – sono equiparati a quelli aventi fine di beneficenza o di istruzione (cfr. art. 7, n. 3, dell'Accordo di revisione del Concordato lateranense, firmato il 18 febbraio 1984).

E' da rilevare che l'Agenzia delle Entrate, Direzione centrale normativa e contenzioso, ha precisato – nella Risoluzione del 17/7/2002, n. 234/E – che la predetta deducibilità fiscale è ammessa anche nel caso di cessione gratuita di beni in natura; pure in tale ipotesi resta ovviamente fermo il limite del due per cento del reddito d'impresa dichiarato e l'ammontare della donazione sarà costituito dal valore normale del bene ceduto e cioè, in estrema sintesi, da quello in comune commercio.

**2** - Un soggetto titolare di reddito d'impresa (anche se non persona fisica) può portare in deduzione da detto reddito l'importo dell'erogazione liberale fatta ad un ente ecclesiastico civilmente riconosciuto per la realizzazione di restauri, manutenzioni e opere di protezione di chiese, campanili, dipinti, sculture, arredi sacri, strumenti musicali e, in generale di beni mobili e immobili di interesse storico artistico (cfr. art. 100, comma 2, lettera f, del DPR n. 917/1986 e successive modificazioni). E' prevista una particolare procedura indicata nel medesimo articolo sopra citato in parentesi.

**3** - Una persona fisica, un ente non commerciale (esempio: un ente ecclesiastico) non titolari di reddito d'impresa possono portare in detrazione dall'imposta lorda dovuta – trattasi di detrazione e non di deduzione – e fino a concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 19% dell'erogazione liberale fatta ad ente ecclesiastico civilmente riconosciuto per la realizzazione

di restauri, di manutenzioni e opere, di protezione di beni mobili e immobili (chiese, campanili, dipinti, sculture, arredi sacri, strumenti musicali) sottoposti a regime vincolistico previsto dal c.d. “*codice Urbani*”, approvato con d.lgs. 22/1/2004, n. 42 (cfr. articoli 147 e 15, comma 1, lettere h-h bis, del DPR n. 917/1986 e successive modificazioni).

Faccio rilevare che l'Agenzia delle Entrate ha confermato – con la risoluzione del 5 aprile 2005 n. 42/E – la detraibilità, nella percentuale massima sopraindicata, della predetta erogazione liberale dall'imposta dovuta dall'offerente; il caso, sul quale si è avuto il pronunciamento, concerne l'erogazioni liberali fatte da una fondazione bancaria, ente non commerciale, a parrocchie per la causale sopraindicata.

Affinché l'erogazione liberale possa legittimare la detrazione prevista dalla legge è necessario che siano rispettate le condizioni da questa richieste (cfr. art. 15, comma 1, lettere h-h bis, sopracitato), anche alla luce di quanto riportato nella risoluzione n. 42/E.

E' da tenere, altresì, presente – pur se di minore interesse – che l'erogazione liberale di che trattasi può consistere anche nella cessione gratuita, in base a convenzione, di beni in natura, nel qual caso si fa riferimento – ai fine della quantificazione – o al loro costo specifico o, in mancanza, al loro valore normale.

**4 -** Ricordo che sono previste anche forme di deducibilità e di detraibilità fiscale di erogazioni liberali fatte al ramo Onlus dell'ente ecclesiastico, in questo caso, quindi, occorre che l'ente ecclesiastico abbia costituito il ramo Onlus. Come è noto, l'ente ecclesiastico non è Onlus di diritto, ma può costituire il ramo Onlus relativo a una o più delle attività da esso esercitate – purché nel rispetto dei requisiti di legge – elencate all'art. 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 460/1997.

- I pellegrini, recandosi nei santuari per un particolare motivo di pietà, vi portano offerte come gesto di devozione e di amore alla Chiesa e ai fratelli in stato di necessità. Spetta al Vescovo diocesano, competente per l'approvazione dello statuto del santuario diocesano, determinare la destinazione da darsi alla parte residua di offerte dopo che si sia provveduto alla manutenzione dell'edificio, all'esercizio del culto, e al sostentamento del clero addetto; ciò vale anche per i santuari affidati ai religiosi.
- Offerte per finalità specifiche a istituti di vita consacrata, associazioni e altri enti. L'esperienza insegna che i fedeli danno volentieri delle offerte a istituti di vita consacrata, associazioni e altri enti ecclesiastici per specifiche finalità, specialmente se essi stessi sono impegnati direttamente nell'attività e nelle opere da quelli promosse.

Per quanto concerne la raccolta di offerte mediante la forma della questua, il canone 1265, § 1 – al fine di evitare facili abusi, indiscrezioni e anche frodi, con grave discredito della religione – stabilisce che, fatto salvo il diritto dei religiosi mendicanti, è vietato “*a qualunque persona privata, sia fisica sia giuridica, raccogliere offerte per qualsiasi istituzione i fine pio o ecclesiastico, senza la licenza scritta del proprio Ordinario e dell'Ordinario del luogo*”. Con la delibera n. 59 la CEI ha disposto: “*Tutte le richieste di denaro e le pubbliche sottoscrizioni promosse da persone private, sia fisiche che giuridiche, chierici, membri degli istituti di vita consacrata e delle società di vita apostolica, associazioni, gruppi, movimenti, comitati, per scopi pii o caritativi, richiedono il permesso scritto del proprio ordinario e di quello del luogo in cui si effettua la raccolta. [...] I religiosi mendicanti, nell'esercizio del diritto che solo ad essi è riconosciuto dal can. 1265, § 1, sono tenuti al di fuori della diocesi del domicilio, a chiedere la licenza scritta all'ordinario del luogo in cui effettuano la questua e ad osservarne le disposizioni.*” (n. 5.1).

- Circa le donazioni, eredità e legati. Nei cenni che seguono, mi riferisco alla parrocchia, alla

diocesi e, in linea generale, a qualunque altro ente ecclesiastico. Colui che intende donare o disporre per testamento a favore di un ente ecclesiastico è bene che indichi nell'atto l'esatta denominazione giuridica dell'ente da beneficiare, evitando, così, possibili future contestazioni. E' necessario, poi, che l'ente beneficiario tenga presente la normativa anche civilistica concernente la donazione, l'eredità il legato.

Quindi, per la donazione la circostanza che, trattandosi di contratto, si richiede l'incontro delle volontà, con la conseguenza che se il donante persona fisica muore prima che sia stata fatta l'accettazione – o anteriormente alla notifica della stessa, nel caso di accettazione non contestuale alla donazione medesima – questa è *tamquam non esset*; inoltre, il donante può revocare la sua dichiarazione fino a quando la donazione non si è perfezionata (art. 782 cod. civ.).

Se trattasi, invece, di eredità è necessaria – per non correre il rischio di perdere il diritto di accettarla, anche alla luce di una recente sentenza della Cassazione – l'accettazione col beneficio d'inventario che deve, però, essere fatto nei modi termini di legge (articoli 484, 485, 487, 488 cod. civ.).

- Come è noto, il contribuente persona fisica può esprimere la propria partecipazione alle necessità della Chiesa cattolica anche indicandola, in sede di dichiarazione annuale dei redditi, come destinataria della quota dell'otto per mille del gettito IRPEF, secondo le disposizioni dell'articolo 47 della legge n. 222/1985, di derivazione pattizia. La predetta partecipazione può essere espressa, nelle modalità di legge, anche in caso di esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi.

La somma destinata alla Chiesa cattolica può essere erogata dalla CEI, cui viene trasmessa, soltanto “*per esigenze della popolazione, sostentamento del clero, interventi caritativi a favore della collettività nazionale o di paesi del terzo mondo*” (cfr. art. 48 della legge n. 222/1985 e delibera CEI n. 57), secondo criteri determinati da specifici regolamenti, presentando annualmente il rendiconto della sua effettiva utilizzazione (cfr. art. 44 della legge n. 22/1985). L'assoluta trasparenza della gestione è la migliore garanzia, per coloro che hanno operato la scelta e per lo Stato del rispetto delle destinazioni pattiziamente stabilite.

Profitto del richiamo alla destinazione dell'otto per mille del gettito IRPEF per accennare – anche al fine di evitare confusioni – alle disposizioni contenute nell'articolo 1, commi 337 a 340 della legge n. 266/2005 (legge finanziaria 2006).

E' stato stabilito che “*per l'anno finanziario 2006, ed a titolo iniziale e sperimentale*”, il contribuente possa destinare, esprimendo una scelta, una quota pari al cinque per mille dell'IRPEF da esso dovuta alle seguenti finalità: sostegno del volontariato e delle altre ONLUS, delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri previsti dalla normativa, delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 460/1997, finanziamento della ricerca scientifica e dell'università, della ricerca sanitaria; attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente.

In proposito è da tenere presente che la scelta del cinque per mille non è alternativa a quella dell'otto per mille per cui il contribuente può esprimerle entrambe.

Inoltre, per quanto concerne gli enti ecclesiastici appartenenti alla Chiesa cattolica, si dovrebbe ritenere che – non essendo ONLUS di diritto – la destinazione del cinque per mille possa interessare soltanto le associazioni pubbliche di fedeli e le fondazioni di culto giuridicamente riconosciute che operano in uno o più dei settori di cui al precitato articolo 10, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 460/1997, anche se non hanno costituito il ramo ONLUS per l'esercizio delle attività rientranti nei predetti settori. Per cui – non reputando sommamente che altre categorie di enti ecclesiastici (es. diocesi, parrocchie) possano essere destinatarie, in quanto tali, del cinque per mille – non mi pare giustificata la trasmissione da parte loro all'Agenzia delle Entrate

del “*modello per l'iscrizione all'elenco dei soggetti di cui all'art. 1, comma 337, lett. a), della legge n. 266 del 2005*”, contenente – oltre i propri dati, compreso il codice fiscale – anche l'indicazione della tipologia dell'ente dichiarante, tra quelle contemplate dal precitato comma 337.

A titolo di cronaca, sono circa trentamila i soggetti che hanno chiesto la predetta iscrizione, tra i quali sono comprese circa settecento parrocchie e qualche diocesi.

**Le fonti di sovvenzione della diocesi**, necessaria per la sua vita e le sue attività, possono classificarsi nelle seguenti principali categorie: offerte dei fedeli; contribuenti da parrocchie, associazioni, istituti di vita consacrata e altri enti; contributi di solidarietà; assegnazioni dalla CEI per esigenze di culto della popolazione e interventi caritativi; tributi, tasse per atti amministrativi; redditi.

Poiché sono giunto al termine del tempo assegnatomi, mi limito a qualche cenno relativo ad alcune categorie.

- Le comunità con maggiori disponibilità economiche possono alimentare con contributi di solidarietà liberamente versati, il fondo comune diocesano, di cui al can. 1274 § 3: sono, così, messe in grado le comunità più indigenti di attingervi, secondo determinate regole stabilite dal Vescovo, le somme necessarie per svolgere una dignitosa attività pastorale.
- Si è detto, in precedenza che la CEI determina annualmente la destinazione delle somme ricevute dallo Stato quale quota dell'otto per mille del gettito IRPEF, nell'ambito delle sole finalità previste dall'articolo 48 della legge n. 222/1985. Ai Vescovi diocesani è affidata, secondo i criteri (modo, misura, tempi, rendiconto) stabiliti dalla CEI, parte delle somme destinate alle esigenze di culto e pastorale della popolazione e agli interventi caritativi (la parte restante è affidata alla gestione della Presidenza della CEI).
- Tributi. - In sintesi, il Vescovo diocesano, uditi il consiglio per gli affari economici e il consiglio presbiterale, ha il diritto di imporre:
  - a) alle persone giuridiche pubbliche soggette al suo governo un tributo ordinario – ossia abituale – moderato, proporzionato ai redditi di ciascuna, per le necessità della diocesi (cfr. can. 1263).

Le parrocchie e gli altri enti diocesani devono corrispondere il tributo secondo l'aliquota fissata dal Vescovo, che ordinariamente non dovrebbe superare il 5% su tutte le entrate, sia redditi in senso stretto sia offerte.

La base imponibile per gli istituti diocesani per il sostentamento del clero è, invece, costituita dal saldo netto della gestione annuale dell'istituto, intendendosi con questa espressione le somme destinate per il sostentamento del clero effettivamente registrate nel consuntivo dell'anno, e l'aliquota massima è del 5%; non è, quindi, un tributo applicabile al patrimonio dell'istituto;
  - b) in caso di grave necessità, un tributo straordinario è moderato alle persone fisiche e alle persone giuridiche, pubbliche e private, non soggette al suo governo (cfr. can. 1263).
- Tasse per atti amministrativi. - Le principali figure di tasse ecclesiastiche in vigore sono le seguenti:
  - a) tasse di cancelleria (note come tasse di curia), riguardano i servizi di carattere amministrativo (es. rilascio di certificati) e la loro determinazione spetta all'assemblea dei Vescovi della provincia e necessità dell'approvazione della Santa Sede (cfr. can. 1264, 1°);
  - b) tasse processuali: a livello diocesano sono stabilite dal Vescovo (cfr. can. 1649 § 1, 1°-3°). La CEI detta disposizioni, cui è obbligo attenersi, per le tasse relative ai procedimenti



davanti i tribunali regionali per le cause matrimoniali;

c) tasse in occasione di autorizzazioni rilasciate dal Vescovo o dall'ordinario del luogo per il compimento di atti di straordinaria amministrazione. Sono dovute dalle persone giuridiche soggette alla giurisdizione del Vescovo diocesano e con l'aliquota fissata dall'assemblea dei Vescovi della provincia, con l'approvazione della Santa Sede.

L'aliquota massima è del 15% del valore del bene, al netto delle spese e degli eventuali oneri, in caso di acquisti a titolo gratuito, da parte degli istituti diocesani per il sostentamento del clero.

\* \* \* \* \*

Ringrazio per l'attenzione data a questa relazione, non certamente esaustiva anche perché le vie della Provvidenza sono infinite.